

Spese di trasporto disabile

Molte le controversie sull'esenzione delle spese di trasporto per studente disabile. La legge 118 (articolo 28) prevede, fra gli interventi per garantire la frequenza scolastica, anche *"il trasporto gratuito dalla propria abitazione alla sede della scuola o del corso e viceversa"*.

La disposizione elencata evidenzia l'esonero solo per la scuola dell'obbligo, limitandosi a specificare che *"sarà facilitata, inoltre, la frequenza degli invalidi e mutilati civili alle scuole medie superiori ed universitarie"*. In merito a tale aspetto, è intervenuta la Corte Costituzionale con la sentenza n. 215/1987, che dichiara l'illegittimità costituzionale del passaggio della Legge 118/1971 che recita: *"sarà facilitata, inoltre, la frequenza degli invalidi e mutilati civili alle scuole medie superiori ed universitarie"*. La Corte precisa che la frequenza scolastica non può essere **"facilitata"**, ma deve essere **"assicurata"**.

Tale indicazione è ribadita nella nota della legge 104/1992 negli articoli 12 e 13.

Riepilogando il trasporto per le scuole superiori è garantito in base alla Sentenza 215/1987 della Corte Costituzionale e dagli articoli 12 e 13 della Legge 104/1992.